



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“**ROCCO SCOTELLARO**”

COD.MIN. NAIS08200N

Indirizzi: Tecnico Economico - Tecnico Turistico - Liceo Scienze Umane - Sistema Moda –Odontotecnico-
-Corso Serale

80046 S. GIORGIO A CREMANO (NA) -Via Carducci 33 - Villaggio Corsicato -Tel. 081/7711744- 7711338 - Fax 081/5746721 Cod.
Fisc. 95044800639 e-mail nais08200n@istruzione.it PEC NAIS08200N@PEC.ISTRUZIONE.IT Distretto Scolastico 34

I. I. S. "ROCCO SCOTELLARO"
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Prot. 0000421 del 26/01/2021
(Uscita)

Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

All'Albo

Al Sito web

Oggetto: Ulteriori chiarimenti sulle procedure del rientro a scuola in sicurezza

Ad integrazione della Circ. n. 22 dell'8 ottobre u.s. di questo istituto, che qui si intende richiamata, anche in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, si trasmettono alcune integrazioni e precisazioni in merito al rientro a scuola dopo un'assenza.

Come da Ordinanza n.79 del 15.10.2020 anche al fine di uniformare le procedure sul territorio regionale, per il rientro in comunità i criteri sono quelli definiti nella Circolare n. 0032850 del Ministero della Salute del 12/10/2020, di seguito illustrati e DPCM del 18.10.2020.

- ✓ I **casi positivi sintomatici** possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento[1] di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test molecolare).
- ✓ I **casi positivi asintomatici** possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare negativo (10 giorni + test molecolare).
- ✓ I **casi positivi a lungo termine**, ossia le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
- ✓ Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la certificazione di guarigione viene prodotta dal Dipartimento di Prevenzione, che segue direttamente le attività diagnostiche.

Alcune precisazioni sulle situazioni di quarantena[2] e definizione di contatto stretto

L'assenza dell'alunno/studente perché in quarantena viene certificata dall'Attestazione di quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione del ASL NA3 Distretto 54 competente per territorio.

Riguardo i **contatti stretti asintomatici**, la Circolare n. 0032850 del Ministero della Salute del 12/10/2020 specifica che gli stessi devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione del caso;

oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

La valutazione del contatto stretto di caso positivo (referto di positività al test molecolare rilasciato da laboratorio validato e autorizzato) **è di competenza del Dipartimento di Prevenzione**, come specificato nel DPCM 13/10/2020.

Ciò premesso,

- il Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che sono contatti stretti i compagni di classe di alunno positivo (con referto di positività al test molecolare) nonché i docenti delle classi quindi per costoro è disposta, di norma, la quarantena. La scuola pertanto procede nei casi in argomento secondo quanto sopra comunicato dal Dipartimento per la Prevenzione.

Di norma

- non si prevede quarantena né esecuzione di test diagnostico per i contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero quando non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Per le altre tipologie di assenza descritte nella circolare di questo istituto, le indicazioni e le modalità di giustificazione ivi contenute nonché le autodichiarazioni restano confermate

[1] L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

[2] La **quarantena** si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e di identificare tempestivamente nuovi casi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Petrucci